



COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento del Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile

Approvato con delibera C.C. n. 04 del 25/08/2020

Sommario

Capo I- Disposizioni generali	3
Art.1- Finalità e contenuto	
Art.2- Costituzione del Gruppo	
Capo II- Compiti e funzioni del GCVPC	4
Art.3- Scopi ed ambito di attività	
Art.4- Compiti del Sindaco	
Art.5 Vita del Gruppo	
Art.6- Operatività del Gruppo	
Art.7- Forme di collaborazione con corpi regionali e gruppi intercomunali	
Capo III- Status del Volontario PC	7
Art.8- Formazione, addestramento ed equipaggiamento	
Art.9- Diritti e doveri del Volontario	
Art.10- Garanzia a tutela del Volontario	
Art.11- Disposizioni in materia di trattamento di dati personali	
Capo IV- Disposizioni finali	9
Art.12- Entrata in vigore	

Capo I – Disposizioni generali

Art.1 – Finalità e contenuto

1 Il presente Regolamento contiene i principi riguardanti l'istituzione, la composizione, le funzioni del Gruppo comunale di Protezione Civile preposto alle attività ed ai compiti di Protezione Civile in attuazione alle Leggi Nazionali e Regionali per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, la gestione delle emergenze e il loro superamento.

Art.2-Costituzione del gruppo

1. È costituito il “Gruppo comunale volontari di protezione civile” del Comune di Labico (“GCVPC”).
2. Il legale rappresentante del Gruppo Comunale è il Sindaco, nella qualità di autorità comunale e responsabile locale di protezione civile.
3. Il Sindaco può delegare le funzioni in materia a un Assessore o a un Consigliere.
4. Il Gruppo comunale volontari protezione civile del Comune di Labico è iscritto nell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile con numerazione attribuita dalla Regione Lazio con proprio provvedimento.
5. Il Gruppo utilizza il proprio logo unitamente al logo della Protezione Civile della Regione Lazio di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 25 del 10 novembre 2014.
6. Le prestazioni effettuate dai volontari del GCVPC sono svolte in favore della Comunità e del bene comune, mettendo a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando con passione e impegno ad una forza libera ed organizzata che contribuisce a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi.
7. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune che abbiano idoneità psico-fisica e requisiti di idoneità tecniche-operative richiesti per l'impiego e gli scopi cui verranno preposti. L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.
8. In funzione dei rapporti di collaborazione operativa e funzionale derivanti dalle prestazioni effettuate dai componenti del GCVPC, non può configurarsi l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra i Volontari e l'Amministrazione Comunale.

Capo II – Compiti e funzioni del GCVPC

Art.3- Scopi ed ambito di attività

1. Il Gruppo Volontari Protezione Civile concorre con l'Amministrazione Comunale all'espletamento dei compiti e delle attività istituzionali demandate al Comune in materia di Protezione Civile secondo le disposizioni ordinamentali vigenti e, in particolare, riguardanti previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza; monitoraggio e presidio territoriale in fase previsionale; esercitazioni nonché iniziative formative finalizzate alla divulgazione della cultura della Protezione Civile in ogni contesto sociale ed istituzionale, ivi comprese le attività di attuazione del Piano Comunale di Emergenza (P.E.C.), anche per quanto attiene l'obbligo di informazione alla popolazione.
2. Il GCVPC svolge altresì attività di promozione istituzionale della struttura comunale di volontariato finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte e atte a favorire l'interesse dei cittadini alla cultura della Protezione Civile e della sicurezza, anche al fine di agevolare il reclutamento di nuove risorse umane destinate all'implementazione ed al ricambio dell'organico dei volontari del Gruppo, avvalendosi degli strumenti di comunicazione idonei allo scopo.
3. Il Gruppo Comunale Protezione Civile illustra ordinariamente la propria attività nell'ambito del territorio comunale, sia in fase di ordinarietà che di emergenza secondo le disposizioni impartite dall'autorità territoriale di Protezione Civile; può svolgere attività al di fuori del proprio territorio comunale, nei Comuni limitrofi, in caso di necessità e su richiesta della competente Autorità territoriale, nonché in ambito provinciale e regionale su attivazione dell'Autorità di Protezione Civile sovraordinata (Prefettura/Regione Lazio/Città Metropolitana di Roma Capitale).
4. La responsabilità operativa delle attività del Gruppo nonché degli atti amministrativi e di gestione è del Coordinatore Tecnico.
5. Il bilancio comunale prevede capitoli di spesa per l'attività di protezione nonché per l'iscrizione di eventuali somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti dall'attività del gruppo, che dovranno essere utilizzate unicamente a supporto delle attività del Gruppo Comunale.

Art.4 - Compiti del Sindaco

1. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del Gruppo:
 - ne dispone l'utilizzo per lo svolgimento delle attività e degli interventi di protezione civile;
 - ratifica la nomina del Coordinatore Tecnico;
 - ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
 - può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
 - accetta le domande di adesione su proposta del Coordinatore.

2. Il Sindaco per finalità di Protezione Civile è altresì responsabile:

- a) dell'adozione di ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di Protezione Civile costituita;
- b) dello svolgimento dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di Protezione Civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio provvedendo agli interventi necessari e chiedendo – ove necessario- l'intervento delle autorità sovracomunali di protezione civile.

Art.5 -Vita del Gruppo

1. Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:
 - stabilisce la durata in carica del Coordinatore Tecnico e le modalità per la sua elezione;
 - determina la propria struttura organizzativa;
 - determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse nel caso di inosservanza del Regolamento e delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
2. Ogni atto di organizzazione deve essere comunicato alla Commissione competente per materia che può esprimere a riguardo eventuali raccomandazioni non vincolanti
3. Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art.2 all'Amministrazione. Il Coordinatore Tecnico si rapporta e raccorda con il Sindaco e/o con l'Assessore o Consigliere delegato.

Art.6 - Operatività del Gruppo

- 1 Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del Coordinatore Tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.
- 2 Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento che richiede l'intervento GCVPC, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, può intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.
- 3 In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da questa coordinato.

Art.7 – Forme di collaborazione con corpi regionali e gruppi intercomunali

1. L'amministrazione comunale ed il Coordinatore Tecnico, allo scopo di garantire una

sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, potranno in essere tutti gli strumenti per promuovere collaborazioni con gli organismi regionali preposti alla realizzazione di un Sistema Integrato di Protezione Civile e con i Gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo intercomunale.

Capo III – Status del Volontario PC

Art.8 - Formazione, addestramento e equipaggiamento

1. Gli aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile sono tenuti a seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati, e partecipare alle periodiche esercitazioni programmate.
2. Dotazioni tecniche, vestiario e dispositivi di protezione individuale sono forniti dall'Amministrazione Comunale, prioritariamente con la forma del comodato d'uso, in ogni caso, i beni durevoli sono inseriti nell'inventario del Comune e fanno parte del patrimonio del Comune stesso al quale spetta di curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art.9 -Diritti e doveri del Volontario

1. Gli appartenenti al GCVPC sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e non possono svolgere, nelle vesti di volontari, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
2. Per la tutela del valore etico e morale dell'organizzazione e per l'efficacia della sua opera, gli aderenti al GCVPC, si impegnano a:
 - sottoporsi alla visita medica di idoneità alla mansione svolta, onde acquisire il certificato medico previsto dalla normativa vigente in materia;
 - comunicare tempestivamente al Coordinatore ogni variazione del proprio stato di salute che potrebbe inficiarne l'idoneità ad operare;
 - osservare quanto contenuto nel presente regolamento, nei regolamenti interni, nei provvedimenti adottate dal Coordinatore tecnico e/o dal Sindaco e nelle norme che regolano l'attività del volontariato in ambito di protezione civile;
 - non svolgere alcuna azione contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e coordinamento degli interventi;
 - partecipare liberamente alle attività proposte;
 - attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore Tecnico in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento;
 - partecipare con impegno e nei limiti delle proprie possibilità alle attività formative, informative e di addestramento promosse e proposte;
 - espletare il servizio con regolarità e diligenza;
 - rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché a rendersi disponibili all'impiego in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;
 - utilizzare sempre e per ogni attività i necessari dispositivi di protezione individuale e di riconoscimento, vigilando affinché i propri colleghi facciano altrettanto;
 - svolgere il servizio in forma del tutto gratuita ed a non accettare alcun tipo di remunerazione o compenso per l'attività prestata;

- non divulgare fatti e circostanze, lesivi della riservatezza degli altri volontari e dei soggetti incontrati durante lo svolgimento del servizio;
- restituire tempestivamente l'equipaggiamento ricevuto al Coordinatore tecnico, dal momento in cui cessa l'appartenenza al GCVPC;
- versare la quota associativa annuale (se prevista).

3. Gli appartenenti al gruppo hanno diritto:

- a partecipare alle attività proposte e/o promosse dal gruppo;
- a partecipare ad esercitazioni o corsi promossi da altri gruppi.

Art.10 - Garanzie a tutela del Volontario

1. Al volontario viene assicurata copertura assicurativa, mediante polizza stipulata dall'Amministrazione Comunale (con oneri a proprio carico), contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Nel rispetto della legislazione vigente in materia di volontariato di Protezione Civile relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, ai volontari è garantito:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Ai volontari lavoratori autonomi spetta un rimborso nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art.11-Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. Il volontario è tenuto a fornire all'Amministrazione i dati che lo riguardano, la cui acquisizione è indispensabile all'espletamento delle necessarie procedure amministrative, sia interne all'Ente che inerenti i rapporti con altre Amministrazioni, in ragione delle attività istituzionali di Protezione Civile. L'eventuale rifiuto da parte del volontario a fornire i dati richiesti può comportare l'immediata sospensione dalle attività, nonché l'esclusione dal GCVPC.

2. I dati personali riguardanti i Volontari del Gruppo, necessari per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo, sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nonché anche con l'ausilio di strumenti informatici.

3. Tutti i procedimenti riguardanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in particolare l'accertamento dello stato di salute e di idoneità allo svolgimento dell'attività sono riservati.

4. Il Responsabile e incaricato del trattamento dei dati personali è il Coordinatore Tecnico o suo delegato.

Capo IV – Disposizioni finali

Art.12- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il “Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile di Labico” approvato con deliberazione n.52 il giorno 20.10.2017 ed entra in vigore decorsi i termini di legge dalla pubblicazione.
2. L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia.